

MODIFICA REGOLAMENTO IMU

Inserimento art. 1 – bis

1. Esenzione fabbricato adibito ad abitazione principale – Con d.L. 102/2013 convertito con L. 124/2013 e con D.L. 133/2013 è stata abolita l'Imu sui fabbricati adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'imposta è comunque dovuta per i fabbricati censiti al catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e a A/9.
2. Ai fabbricati di cui sopra è applicabile la detrazione pari a Euro 200,00.

MODIFICA ART. 2 Imposta riservata allo stato - Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, come modificato dal L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) è riservata allo Stato la quota di imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Modifica art. 7 – Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici.

Sono esenti da Imu le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari,

Inserimento art. 8 bis – Ulteriori assimilazioni all'abitazione principale

Si considera assimilata ad abitazione principale, e quindi esente, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.